



## MUNICIPALITÀ II AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO

*Direzione Municipalità  
Servizio Attività Tecniche*

### **ORDINANZA n° 31 del 20/04/2018**

**Oggetto:** Istituzione, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 26/04/2018, di un particolare dispositivo viabilistico temporaneo in via Lorenzo Fazzini, tratto da via Santa Candida a via Pasquale Stanislao Mancini, al fine di permettere la sostituzione di un gruppo refrigeratore a servizio dell'Hotel "UNA Hotel"

### **IL DIRIGENTE**

**Premesso** che :

- Con nota PG/2018/319166 del 05/04/2018 il Gruppo UNA spa, ha chiesto, unitamente all'occupazione di parte del suolo di via Lorenzo Fazzini, tratto da via Santa Candida a via Pasquale Stanislao Mancini, la redazione di specifica Ordinanza Dirigenziale al fine di modificare temporaneamente la disciplina viabilistica in detto tratto stradale, per permettere la sostituzione di un gruppo refrigeratore a servizio dell'Hotel "UNA Hotel";

**Considerato** che :

- La richiesta di interdizione della sede veicolare al transito veicolare è in orario pomeridiano, in un tratto limitato di via Lorenzo Fazzini e che il transito veicolare in zona è assicurato dal passaggio dei mezzi da via Santa Candida e da via Antonio Ranieri;

**Ritenuto** che :

- Occorre istituire una particolare disciplina di traffico in via Lorenzo Fazzini, tratto da via Santa Candida a via Pasquale Stanislao Mancini, al fine di permettere la sostituzione di un gruppo refrigeratore a servizio dell'Hotel "UNA Hotel"

Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto previsto dal vigente C.d.S.;

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

### **ORDINA**

**Istituire, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 26/04/2018 o comunque fino a cessate esigenze :**

- Divieto di transito veicolare in via Lorenzo Fazzini, tratto da via Santa Candida a via Pasquale Stanislao Mancini;

Dal citato divieto sono esclusi :

- i veicoli delle Forze dell'ordine;
- i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
- i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;
- i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
- gli aventi titolo diretti ai passi carrabili presenti in via Lorenzo Fazzini tratto da via Santa Candida a via Pasquale Stanislao Mancini

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Resta a carico della richiedente l'onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle operazioni.;

**Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.**

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da*  
IL DIRIGENTE SAT II MUNICIPALITA'  
Ing.Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.